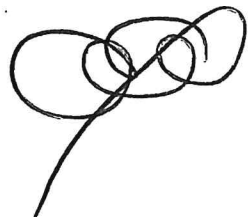




MOZIONE N. 10
deponibile 22/9/25
h. 16.15


La Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola", riunita in Assemblea Straordinaria, il 22.9.2025, ha deliberato la presentazione, tramite i propri delegati congressuali, della seguente

MOZIONE

In tema di revisione dei limiti massimi edittali previsti dal reato di cui all'art. 74 DPR 309/90

Com'è noto, fino a poco tempo addietro, il sindacato costituzionale sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio era relegato nel limbo delle questioni *in nuce* inammissibili, in quanto comportante un marcato scrutinio della discrezionalità legislativa, e per ciò stesso pericolosamente tangente alla lesione del principio di stretta legalità.

Nondimeno, la progressiva consapevolezza, acquisita sia dalla Corte Costituzionale, sia degli organi giurisdizionali di altri ordinamenti ugualmente chiamati a decidere sulla costituzionalità delle leggi, della dimensione direttamente applicativa del principio di proporzionalità con riguardo non soltanto alla dimensione dell'*an*, ma anche a quella del *quomodo* della risposta sanzionatoria, quale corollario del superiore principio di uguaglianza, ha vieppiù esteso il vaglio di ortodossia costituzionale alla porzione punitiva del precetto penale.

Di tale vaglio si è mostrato evidentemente bisognoso l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, potendo dubitarsi della compatibilità dei suoi limiti edittali con gli artt. 3 e 27 Cost.

Lo scarto della risposta sanzionatoria tra l'ipotesi ordinaria e quella lieve è talmente rilevante da far dubitare della ragionevolezza della scelta del legislatore, che determina un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti chiamati a rispondere dell'ipotesi associativa ordinaria e i soggetti chiamati a rispondere della medesima ipotesi associativa, ma attenuata.

Siffatti dubbi sono stati raccolti dal Tribunale di Brescia, che ha sollevato – in data 6 novembre 2023 – la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., rimarcando che l'ingiustificato scarto sanzionatorio pregiudica anche la funzione rieducativa della pena.

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di costituzionalità con la nota sentenza n. 138 del 19 luglio 2024, riconoscendo l'esistenza di un'anomalia nel sistema, già rilevata in passato con la sentenza n. 40 del 2019 a proposito delle pene per il traffico di stupefacenti "ordinario" e quello di "di lieve entità".

Ha osservato inoltre che la differenza tra le pene minime dell'associazione "ordinaria" e quelle massime dell'associazione "lieve" è ancora più marcato (13 anni per i capi e 5 anni per i partecipanti).

Tuttavia, la soluzione indicata dal giudice rimettente – abbassare i minimi edittali fino a farli coincidere con i massimi della fattispecie attenuata – non è stata ritenuta di immediata praticabilità, perché non coerente con la logica del sistema penale e priva di adeguati punti di riferimento normativi.

Si deve osservare, però, che seppure la Corte Costituzionale abbia conclusivamente dichiarato le questioni inammissibili, tuttavia ha invitato espressamente il legislatore ad intervenire con urgenza per colmare l'attuale anomalia normativa, senza che, però, a distanza di oltre un anno, sia intervenuta alcuna modifica legislativa e soprattutto senza che si veda all'orizzonte alcun segnale in tal senso.

È dunque oltremodo opportuno sollecitare un intervento normativo che sani la manifesta e conclamata sproporzione sanzionatoria, armonizzando i limiti edittali tra l'ipotesi ordinaria e quella attenuata, vieppiù considerato che tale sproporzione continua a concretizzarsi in tuttora pendenti processi che si concludono con condanne, finanche definitive, a pene che la medesima Corte Costituzionale – al netto della decisione di inammissibilità – ha comunque esplicitamente stigmatizzato.

Una pena non proporzionata alla gravità del fatto e perciò avvertita dal condannato come ingiusta e inutilmente vessatoria, ne compromette lo scopo rieducativo.

Sono trascorsi circa 14 mesi dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e gli effetti devastanti di una disciplina dichiaratamente contrastante con i principi generali, producono irrimediabilmente riflessi sul più ampio orizzonte delle drammatiche condizioni dei detenuti, come più volte urlate dalla Unione delle Camere Penali Italiane.

Si tratta di una espressione dirompente della violazione del principio di umanizzazione della pena, nel cui solco si è ormai consacrato il ruolo della Unione.

L'irrogazione di una pena, non necessariamente mite, ma giusta, costituisce il presupposto principale per la accettazione da parte del detenuto della propria condizione di privazione della libertà e, di conseguenza, per la corretta trasposizione dei suoi bisogni in un sistema concretamente orientato verso la rieducazione ed il reinserimento sociale.

E' auspicabile che la UCPI, nel suo costante impegno politico a tutela della dignità delle persone private della libertà personale, spenda la sua più severa autorevolezza, nei confronti delle Istituzioni deputate alla funzione legislativa, al fine di sollecitare l'adozione delle modifiche normative, suggerite ed anzi prospettate dalla Corte Costituzionale, con riferimento alla revisione dei limiti massimi edittali previsti dall'art. 74 DPR 309/90.

Tutto quanto innanzi premesso,

si chiede che il XX Congresso Ordinario della Unione delle Camere Penali Italiane, con la approvazione della presente mozione voglia invitare la Giunta ad

adottare e promuovere ogni azione politica idonea a impegnare il Parlamento ed il Governo a riformare il DPR 309/90, con particolare riferimento alla revisione dei limiti massimi edittali, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena.

Catania, lì 27.9.2025

I delegati congressuali

della Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola"

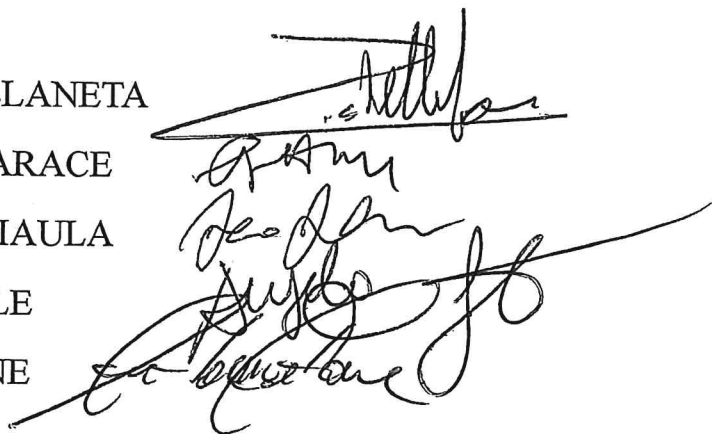
FILIPPO CASTELLANETA

GUGLIELMO STARACE

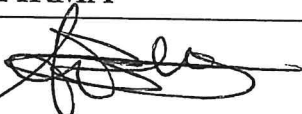
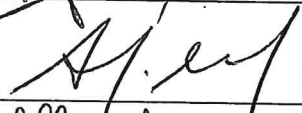
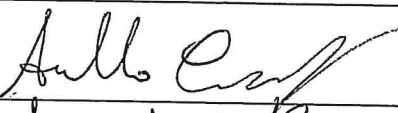
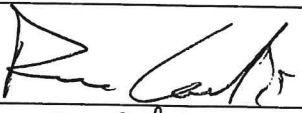
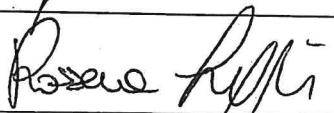
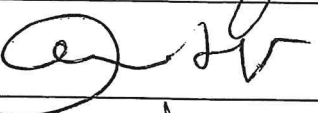
DOMENICO DI CIAULA

ANGELO GENTILE

ANTONIO FATONE



Sottoscrivono per adesione

NOME	COGNOME	CAMERA PENALE	FIRMA
ANTONIO	BARBATO	NAPOLI nord	
ALESSANDRA	PELLEGRINO	NAPOLI nord	
AETREDO	MARRAMINO	MARSA MARE	
ALBERTO	MARTOCCHI	S. Maria C.V.	
ANILETO	CARABELLO	TRANI	
ANDRE	DELL'ORFEO	CP ROMA	
GIUSEPPINA	CHARELLO	CP TRAMI	
DANIELA	ATTANASIO	CP MC	
PIERO	CAVALCANTI	R.P. MC	
MICHELA GHISO	GHISO	BUSTO A	
DONENICO	NOSSI	BENEVENTO	
ROSSANA	LOGGI	MILANO	
MARINA	NO FARO	ROMA	
MICHELE	MASTROTARINO	POTENZA	